

CORSO FAD 30 ORE PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE

DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISCRITTI AL RUI

Sez. A, B, E, C del RUI e collaboratori e addetti (non iscritti al RUI) che operano nei locali dell'intermediario iscritto al RUI

Obiettivo: Ottenimento dell'Attestato di Aggiornamento Professionale Annuale Obbligatorio degli Intermediari Assicurativi (R.U.I. sezioni A,B,D), dei loro Dipendenti interni, e dei Collaboratori esterni (sezione E)

La Normativa Vigente ISVAP impone, come è noto, **l'aggiornamento professionale annuale** e il relativo conseguimento dell'Attestato di aggiornamento Formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nella filiera della intermediazione assicurativa, ivi ricompresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI (iscrizione precedente al 2009).

Descrizione del Corso di Formazione FAD 30 ore: Il Corso di Formazione a Distanza si svolge tramite l'utilizzo di un qualsiasi PC dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), che renda possibile accedere al servizio sia da casa che dall'ufficio o da dove si preferisca. Il corso consiste in un percorso didattico composto da 30 ore di cui 15 ore di lezioni audio/video abbinata a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all'aula dall'ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (vedi FAQ Isvap, sesto gruppo).

Sarà possibile collegarsi a qualsiasi ora del giorno per usufruire del materiale e delle lezioni.

(Per Corso FAD si intende l'erogazione di corsi di Formazione a Distanza che si avvalgono di piattaforme interattive per la gestione delle lezioni tra docente e discente.

La Formazione a Distanza, consente di raggiungere i singoli interessati residenti in ogni parte d'Italia, che non avrebbero singolarmente la possibilità di frequentare corsi tradizionali se non con costi e tempi di trasferta eccessivi).

Programma del corso:

Guarda il [PROGRAMMA DEL CORSO](http://www.formazioneintermediariassicurativi.it) sul sito www.formazioneintermediariassicurativi.it – www.fiass.it

Servizio al Discente:

- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
- Nessun limite di tempo per terminare il corso.
- Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.
- Accesso al "Test finale di verifica apprendimento" immediato e automatico al termine del percorso formativo, da svolgersi direttamente online.
- Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.
- Quiz di supporto all'apprendimento e di verifica conoscenze acquisite.
- Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.
- Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.

Durante l'intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre la possibilità di rivedere illimitatamente ed in qualsiasi orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni, ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare i docenti per

R&B CONSULTING SRL

Tel: 0859395140 - Fax: 0859112000 - info@fiass.it

Sede legale: Via Arcora Provinciale, 60 pal. Gecos 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P./ C.F. 05744121210 - Numero REA: NA 773280

eventuali delucidazioni ottenendo risposte sollecite.

Test di Verifica Finale: Maturate le 30 ore di corso sulla piattaforma di formazione, potrete accedere immediatamente (ma farsi entro il 28/02/2010) al test di verifica finale come disposto dalla normativa ISVAP. Il Test di Verifica consiste in un quiz a risposte multiple che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il Corso di aggiornamento FAD 30 ore. Il test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero.

Attestato di formazione: Al superamento del test (da farsi entro il 28/02/2010) avverrà il rilascio dell'Attestato di aggiornamento professionale obbligatorio relativo all'anno 2009, secondo le caratteristiche del Regolamento n° 5 e idoneo il mantenimento dell'iscrizione al RUI da parte dell'intermediario responsabile.

Inizio del corso: L'inizio è immediato. Il corso inizia con l'invio della Mail di inizio corso che vi sarà mandata in un giorno lavorativo al massimo dopo il ricevimento del presente modulo di iscrizione. Le iscrizioni sono sempre aperte.

Requisiti di Sistema:

- Pc collegato a Internet con linea veloce ADSL o UMTS o HSDPAo ad uso esclusivo
- Browser IE 7 o successivi oppure Firefox
- Plugin Flash Player 9 o superiori
- Casse o cuffie per il PC

Quota di Iscrizione:

- Da 1 a 2 partecipanti: costo base € 239,00 + IVA
- Da 3 a 9 partecipanti: 5% di sconto sul costo base
- Da 10 a 30 partecipanti: 10% di sconto sul costo base
- Oltre 30 partecipanti: quotazione personalizzata

SCHEDA DI ISCRIZIONE 30H

Desidero iscrivermi al seguente corso:

Corso FAD 30 ore per l'Aggiornamento degli Intermediari Assicurativi iscritti al RUI

Denominazione o Ragione sociale

Cognome **Nome**

C.F...... **P.I.**

Indirizzo

C.A.P. **Città** **Prov. (.....)**

Tel. **FAX** **Cell.**

E-MAIL@.....

INTESTARE FATTURA A:

Come sopra.

Ragione sociale/Nominativo.....

INDIRIZZO **CITTA'** **CAP**

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (per intestatario fattura)

PARTECIPANTE (se diverso dal sottoscrittore):

Cognome **Nome**

E-MAIL Partecipante@.....

Indirizzo postale partecipante

(dove ricevere l'attestato di formazione originale)

C.A.P. **Città** **Prov. (.....)**

NOTE

Luogo: lì/...../.....

Timbro e firma

Consigliato da www.intermediariassicurativi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 30H

ADEMPIMENTO PER LA VALIDITÀ DEI CORSI AI FINI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DEL REGOLAMENTO ISVAP N° 5 DEL 16/10/2006

Ai fini della validità dell'espletamento degli obblighi formativi previsti del Regolamento ISVAP n° 5 del 16.10.2006, i corsi di aggiornamento devono soddisfare integralmente tutti i requisiti previsti dagli artt. 17, 21, 38 e 42 del Regolamento stesso.

Prima di procedere all'iscrizione, VI PREGHIAMO DI PRENDERE VISIONE delle norme citate sotto riportate.

Si evidenzia che il Regolamento ISVAP n° 5 del 16.10.2006 dispone che i corsi di formazione di base:

- per gli intermediari da iscrivere nella sezione E
- per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione A, B o D del R.U.I.

siano tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.

INVECE per gli intermediari da iscrivere alla sezione C, i corsi devono essere tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

ESTRATTO REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:

- a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
- b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione;
- c) è impartita da docenti specializzati con un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
- d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.

3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;
- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.

2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 30H

Art. 38 (Aggiornamento professionale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:
 - a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio.

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.

L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.

Art. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
 - a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
 - b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 38.
3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:
 - a) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
 - b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'articolo 57, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Consigliato da www.intermediariassicurativi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 30H

(Parte riservata a coloro che devono aggiornare l'iscrizione alla sezione E)

Premesso quanto sopra, DICHIARO CHE, l'Intermediario Assicurativo per il quale opero/opererò, ovvero, l'Intermediario Assicurativo/Compagnia che provvederà alla mia iscrizione al RUI nelle sezioni C o E del RUI e a cura del quale svolgerò il corso in oggetto è:
(barrate la casella interessata)

1) Ragione sociale/Nominativo.....

Sezione del RUI: **A** **B** **D** **N° di registrazione al RUI:**

(barrate la casella interessata)

2) Faccio il corso autonomamente. Sarà mia cura, qualora lo ritenessi necessario, comunicarvi successivamente il nominativo dell'intermediario assicurativo/compagnia che ha provveduto alla mia iscrizione e mantenimento al RUI e "a Cura" del quale faccio il corso.

FARE IL BONIFICO E IL FAX DI ADESIONE:

Inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA (4 pagine) al FAX n. +39-0859112000 o alla mail info@fiass.it, unitamente a copia del bonifico bancario dell'importo di **€ 286,80 IVA compresa** (costo del corso € 239,00+IVA), versato alle seguenti coordinate bancarie:

C/C intestato a: R&B CONSULTING S.R.L. presso BANCA DI ROMA FILIALE di Caserta
IBAN: IT 59 G 03002 14920 000401173584- CAUSALE BONIFICO: Nome e cognome del partecipante
OPPURE paga con CARTA DI CREDITO tramite Paypal: mail: info@fiass.it – causale: servizi

DIRITTO DI RECESSO: il diritto di recesso può essere esercitato inviando disdetta alla Segreteria Didattica tramite fax al 178601796 od e-mail a info@fiass.it, entro 2 giorni dall'inizio del corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Per il recesso richiesto fuori dai termini suddetti ma entro la fine del corso verranno richieste le spese di segreteria pari ad €50,00. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e successivamente a rilascio dell'attestato formativo.

PRIVACY: Consento il trattamento dei miei dati personali e sono edotto dell'uso che R&B CONSULTING S.R.L può fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003) R&B CONSULTING S.R.L, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate da R&B CONSULTING S.R.L esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell'art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo: lì/...../.....

Timbro e firma

Consigliato da www.intermediariassicurativi.it